Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 9 marzo 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 58 DEL 9 MARZO 1948:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali.

(143)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 58 DEL 9 MARZO 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2, 3 e 4 febbraio 1948. — **Sigismondo Piva, società anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1948. — **Comune di Vallecrosia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1948. — **Credito fondiario sardo, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 febbraio 1948. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società anonima, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 e 6 febbraio 1948. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1948. — **Città di Varazze:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1948. — **Comune di Vernio:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1947.

LEGGI E DECRETI

LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 2.
Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l'art. 116 della Costituzione;

PROMULGA

la seguente legge costituzionale, approvata dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:

Art. 1.

Lo Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione.

Ferma restando la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione, le modifiche ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia.

Art. 2.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 3.
Statuto speciale per la Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l'art. 116 della Costituzione;

PROMULGA

la seguente legge costituzionale, approvata dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA REGIONE

Art. 1.

La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principî della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

TITOLO II

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 3.

In armonia con la Costituzione e i principî dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;

b) circoscrizioni comunali;

c) polizia locale urbana e rurale;

d) agricoltura e foreste: piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;

e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;

f) edilizia ed urbanistica;

g) trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;

h) acque minerali e termali;

i) caccia e pesca;

l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;

m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;

n) usi civici;

o) artigianato;

p) turismo, industria alberghiera;

q) biblioteche e musei di enti locali.

Art. 4.

Nei limiti del precedente articolo e dei principî stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:

a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;

b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;

c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;

d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;

e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;

f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;

g) assunzione di pubblici servizi;

h) assistenza e beneficenza pubblica;

i) igiene e sanità pubblica;

l) disciplina annonaria;

m) pubblici spettacoli.

Art. 5.

Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repub-

blica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:

a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi.

b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;

c) antichità e belle arti;

d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

Art. 6.

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

TITOLO III

FINANZE DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 7.

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principî della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 8.

Le entrate della Regione sono costituite:

dai nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nel territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;

dai nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della Regione;

dai nove decimi del gettito delle tasse di bollo, sulla manomorta, in surrogazione del registro e del bollo, sulle concessioni governative, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di fabbricazione del gas e dell'energia elettrica, percette nel territorio della Regione;

dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;

da una quota dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato, riscossa nella Regione, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'accordo fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione;

dai canoni per le concessioni idroelettriche;

da contributi di miglioria ed a spese per opere determinate, da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri, che la Regione ha facoltà di istituire con legge, in armonia coi principî del sistema tributario dello Stato;

da redditi patrimoniali;

da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie.

Art. 9.

La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.

Le operazioni di accertamento relative ai tributi erariali vengono effettuate con la collaborazione di rappresentanze locali.

Art. 10.

La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

Art. 11.

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 12.

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Saranno istituiti nella Regione punti franchi.

Sono esenti, per venti anni, da ogni dazio doganale le macchine, gli attrezzi di lavoro ed i materiali da costruzione destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli della Regione ed al suo sviluppo industriale.

Su richiesta della Regione potranno essere concesse esenzioni doganali per merci ritenute indispensabili al miglioramento igienico e sanitario dell'Isola.

Art. 13.

Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

Art. 14.

La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.

I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finchè duri tale condizione.

I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

TITOLO IV

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 15.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

Art. 16.

Il Consiglio regionale è composto di consiglieri eletti, in ragione di uno ogni ventimila abitanti, a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Art. 17.

E' elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti.

I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato.

Art. 18.

Il Consiglio regionale è eletto per quattro anni.

Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno.

Il nuovo Consiglio è convocato entro venti giorni dalle elezioni.

Art. 19.

Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti: il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20.

Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti.

Art. 21.

Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 22.

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.

Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 23.

I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 24.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

Art. 25.

I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 26.

I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.

Art. 27.

Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.

Art. 28.

L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.

Art. 29.

L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno diecimila elettori.

Art. 30.

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.

Art. 31.

Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.

L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.

Art. 32.

Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale è sottoposto al *referendum* popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o da diecimila elettori.

Il *referendum* non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori.

La maggioranza, nelle materie sottoposte a *referendum*, si calcola in base ai voti validamente espressi.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.

Le modalità di attuazione del *referendum* sono stabilite con legge regionale.

Art. 33.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.

Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.

Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

Art. 34.

Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.

Art. 35.

Il Presidente della Giunta regionale è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 36.

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.

Art. 37.

I componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli rami dell'amministrazione, sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta.

La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.

Art. 38.

I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.

Art. 39.

L'ufficio di Presidente della Giunta regionale e di membro della Giunta è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

Art. 40.

I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

Art. 41.

Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del suo Presidente.

Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.

Art. 42.

Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.

TITOLO V

ENTI LOCALI

Art. 43.

Le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali.

Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle provincie, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle provincie interessate espressa con *referendum*.

Art. 44.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.

Art. 45.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Art. 46.

Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

TITOLO VI

RAPPORTI FRA LO STATO E LA REGIONE

Art. 47.

Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 48.

Un Rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Art. 49.

Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Giunta regionale, che, a tale scopo, potrà richiedere l'impiego delle forze armate.

Art. 50.

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni od altra causa, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Art. 51.

Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.

La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'art. 77 della Costituzione.

Art. 52.

La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna.

La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.

Art. 53.

La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 54.

L'iniziativa di modificazione del presente Statuto può essere esercitata dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese.

Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio ragionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire un *referendum* consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.

Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55.

Le funzioni dell'Alto Commissariato e della Consulta regionale sarda durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all'art. 16 dello Statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali provincie.

Art. 56.

Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonchè le norme di attuazione del presente Statuto.

Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.

Art. 57.

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 58.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 107.

Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

L'imposta addizionale di L. 16.000 per ogni quintale di zucchero di prima classe e di L. 15.360 per ogni quintale di zucchero di seconda classe, di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo del 25 novembre 1947, n. 1286, è ridotta rispettivamente a L. 10.000 e a L. 9600.

Art. 2.

La nuova misura di imposta, stabilita nel precedente art. 1, si applica agli zuccheri esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto nelle fabbriche e raffinerie produttrici, nei magazzini vincolati alla finanza, compresi quelli delle fabbriche di marmellate e di latte condensato, nonchè agli zuccheri esistenti nei recinti o nei locali sui quali è esercitata la vigilanza finanziaria o che siano viaggianti con bolletta di cauzione.

L'imposta addizionale ridotta, a termini del precedente art. 1, si applica agli zuccheri già liberi da tributo, accertati in conformità del disposto con il secondo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, e che non abbiano ancora assolta l'imposta nella misura maggiore stabilita dall'art. 1 del decreto medesimo.

Art. 3.

L'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di fabbricazione per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

glucosio solido . . . . L. 9.000
glucosio liquido . . . . » 4.500

zucchero invertito liquido, ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 % in peso espresso in zucchero invertito . L. 13.500

zucchero invertito liquido, ottenuto dai succhi d'uva o dai sughi di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore ad 84 %. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo o meno di un terzo in peso quando il tenore in acidità sia inferiore a 0,70 %, nonchè il concentrato di carrube quando sia stato depurato o anche parzialmente decolorato . . » 3.000

zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia, solido od avente un contenuto zuccherino superiore all'84 % in peso, espresso in zucchero invertito . . . » 16.000

maltosio o sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) che nel consumo possono servire agli usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido;

levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito ».

Art. 4.

Le restituzioni d'imposta previste dalle norme in vigore, per i prodotti esportati contenenti zucchero, glucosio, zucchero invertito, maltosio e analoghe materie zuccherine sono applicabili anche per la imposta addizionale di cui al precedente art. 1, e saranno effettuate in base ai nuovi carichi di imposta e di addizionale per le dichiarazioni di esportazione presentate dal 1° aprile 1948.

L'art. 7 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, è abrogato.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, è esonerato dall'imposta di fabbricazione e dall'imposta addizionale il quantitativo di 4500 quintali di zucchero, già assegnato prima della pubblicazione del presente decreto, per la fabbricazione del « melittosio » effettuata con l'osservanza delle norme stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 6.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 maggio 1947.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato dell'incrociatore « Caio Mario ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

L'incrociatore « Caio Mario » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1948
Registro Marina militare n. 5, foglio n. 65.

(1088)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, laterizia, chimica, del legno, conserviera, dell'abbigliamento, cementiera e metalmeccanica dei comuni di Forlì, Predappio e Meldola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 8 marzo 1947 e 5 ottobre 1947 relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Forlì;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria edile, laterizia, chimica, del legno, conserviera, dell'abbigliamento, cementiera dei comuni di Forlì, Predappio e Meldola e per i disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica dei comuni di Forlì e Meldola sussistono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 8 marzo 1947 e 5 ottobre 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, laterizia, chimica, del legno, conserviera, dell'abbigliamento, cementiera dei comuni di

Forlì, Predappio e Meldola e ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica dei comuni di Forlì e Meldola, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 311

(965)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1948.

Contributi, per l'anno 1948, dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, rispettivamente in data 29 novembre 1947 e 16 febbraio 1948, relative alla determinazione delle tasse di iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per l'anno 1948 dai consortisti dell'Associazione stessa;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F*, allegate al presente decreto, relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1948.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 125.

TABELLA *A*.

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura

(Art. 4, lett. *a*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 1°, 2°, 3° e art. 108, comma 1°, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Tassa di iscrizione

Dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio o impianto denunciato, è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

Paragr. *A*) Quota fissa.

Il pagamento deve farsi una sola volta, all'atto dell'iscrizione del consortista all'Associazione ed in una sola quota, anche se il consortista sia contemporaneamente utente di più apparecchi ed impianti, nel qual caso è dovuta la quota maggiore fra quelle stabilite per gli apparecchi ed impianti in utenza.

a) Generatori fissi:		
fino a 25 m²	L.	1.950
da 25 a 100 m²	»	3.150
da 100 a 500 m²	»	3.900
da 500 a 1.000 m²	»	5.450
oltre 1.000 m²	»	7.800
b) Forni e gassogeni	»	3.150
c) Semifissi locomobili, termosifoni, motrici	»	1.300
d) Macchine da caffè, recipienti a pressione, escluse le bombole ed i bidoni	»	550

Paragr. *B*) Quota variabile.

E' dovuta per ogni apparecchio ed impianto denunciato.

a) Generatori fissi:		
fino a 25 m²	L.	400
da 25 a 100 m²	»	650

da 100 a 500 m^2 . . . . . . L. 900
da 500 a 1.000 m^2 . . . . . . » 1.200
oltre 1.000 m^2 . . . . . . » 1.550

b) Forni e gassogeni . . » 650

c) Semifissi, locomobili, termosifoni, motrici » 400

d) Macchine da caffè, recipienti a pressione escluse le bombole ed i bidoni . . » 250

TARIFFA II

Tassa di voltura

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto.

Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato, la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, paragr. *B*), ridotta del 25 %.

TABELLA *B*.

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4°, e art. 108, comma 2°, 3° e 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari.

(Articoli 46 a 50, 55 a 59, 61, ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. 1°) Generatori.

a) Generatori fissi:

fino a 25 m^2 di superficie riscaldata (1) . . L. 4.550
oltre 25 fino a 100 . . » 6.250
oltre 100 fino a 200 . . . . . » 7.700
oltre 200 fino a 300 . . . . . . » 9.400
oltre 300 fino a 400 . . . . . . » 11.350
oltre 400 fino a 500 . . . . . . » 13.550
oltre 500 fino a 600 . . . . . . » 15.950
oltre 600 fino a 700 . . . . . » 18.600
oltre 700 fino a 800 » 21.450

per i generatori oltre 800 m^2 si applica un incremento fisso, per ogni 100 m^2 o frazione di » 3.250

fino ad una tariffazione massima complessiva di . » 31.200

b) Generatori semifissi:

fino a 25 m^2 . . » 3.000
oltre 25 fino a 100 . » 6.000

oltre i 100 m^2 si applica un incremento fisso, per ogni 100 m^2 o frazione, di . » 1.550

c) Locomobili:

agricole, (2) fino a 25 m^2 . . . . . » 2.500
oltre 25 m^2 . . . . . » 5.600
industriali, fino a 25 m^2 . . . » 3.650
oltre 25 m^2 . . » 6.900

d) Macchine da caffè e piccoli generatori fino ad 1 m^2 . » 1.450

e) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1.000 litri . . » 2.100
oltre 1.000 e fino a 3.000 » 2.850
oltre 3.000 per ogni 1.000 litri o frazione in più » 900

---

(1) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 50 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(2) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli, ad un sol corpo, o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (1):

fino a 300 litri di capacità (2) . . . L. 1.250
oltre 300 fino a 1.000 . . . . » 2.100
oltre 1.000 fino a 5.000 . . . . . » 3.150
oltre 5.000 fino a 10.000 . . . . . » 4.700
oltre 10.000 . . . . » 6.750

2) a più cilindri (montati sull'incastellatura della stessa macchina):

fino a 2 corpi . . » 2.200

per ogni corpo in più dei 2, maggiorazione di » 350

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili) per ogni singolo apparecchio (3):

fino a 300 litri di capacità totale . . . » 700
oltre 300 fino a 1.000 . . . . » 1.300
oltre 1.000 fino a 5.000 . . . . . » 2.100
oltre 5.000 fino a 10.000 . . . . . » 3.100
oltre 10.000 . . . . » 4.700

TARIFFA II

Quote annue per apparecchi inattivi

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno (art. 46, lett. *h* e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824)

da 1 a 10 apparecchi: per ogni apparecchio L. 200
dal 10° apparecchio in poi per ognuno » 100

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere — oltre alla quota di inattività — la quota annua stabilita dalla precedente tariffa I.

---

(1) Sono assimilati a recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(2) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(3) Sono assimilati a questi recipienti considerati come apparecchi singoli gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza al regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TABELLA *C*.

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lettera *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24, lettera *a*, ultima parte, e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

TARIFFA I

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori

(Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio verificato, il costruttore o riparatore deve corrispondere all'Associazione una contribuzione commisurata alla quota annua stabilita dalla precedente tabella *B*, tariffa I, maggiorata del 60% (1).

La contribuzione suddetta vale per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica). Nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, la contribuzione dovuta è commisurata alle quote annue stabilite dalla precedente tabella *B* tariffa I.

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme dal costruttore o dal riparatore e verificati nella stessa giornata sia superiore a 4, la contribuzione è ridotta del 50% per il quinto apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

---

(1) Valgono anche le note 1 e 3 di cui sopra.

TARIFFA I

Verifiche e prove di primo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche e prove straordinarie regolamentari.

(Articoli 46 a 50, 60, comma 1°; 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve corrispondere all'Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione — nella misura spettante ai dipendenti statali di grado parificabile, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti (1).

Paragr. 1°) Generatori:

a) Generatori fissi:

fino a 25 m² di superficie riscaldata	L.	3.650
oltre 25 fino a 100	»	5.000
oltre 100 fino a 200	»	6.200
oltre 200 fino a 300	»	7.550
oltre 300 fino a 400	»	9.150
oltre 400 fino a 500	»	10.900
oltre 500 fino a 600	»	12.850
oltre 600 fino a 700	»	15.000
oltre 700 fino a 800	»	17.300
per i generatori oltre 800 m², si applica un incremento fisso ogni 100 m² di	»	2.600
fino ad una tariffazione massima complessiva di	»	25.100

b) Generatori semifissi:

fino a 25 m²	»	2.500
oltre 25 m² fino a 100	»	4.950
oltre 100 m² si applica un incremento fisso per ogni 100 m² di	»	1.200

c) Locomobili:

agricole, fino a 25 m²	»	1.900
oltre 25 m²	»	4.300
industriali, fino a 25 m²	»	2.750
oltre 25 m²	»	5.200

d) Macchine da caffè e piccoli generatori:

fino a 1 m²	»	1.300

e) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri	»	1.700
oltre 1000 e fino a 3000 litri	»	2.350
oltre 3000 per 1000 litri o frazione in più	»	800

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli, ad un sol corpo, o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore:

fino a 300 litri	»	950
oltre 300 fino a 1.000	»	1.650
oltre 1.000 fino a 5.000	»	2.600
oltre 5.000 fino a 10.000	»	3.800
oltre 10.000	»	5.450

2) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):

fino a 2 corpi	»	1.800
per ogni corpo in più dei 2, maggiorazione di	»	250

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili) per ogni singolo apparecchio:

fino a 300 litri di capacità totale	»	600
oltre 300 fino a 1.000	»	1.050
oltre 1.000 fino a 5.000	»	1.700
oltre 5.000 fino a 10.000	»	2.600
oltre 10.000	»	3.900

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta per ogni apparecchio visitato a ciascun titolo (primo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e vale per entrambe le operazioni di visita interna e prova idraulica se queste sono eseguite nella stessa giornata; se sono eseguite in giornate diverse, la contribuzione è dovuta per ognuna delle suddette operazioni.

Per l'eventuale prova a caldo, è dovuta, a parte, la contribuzione stabilita dalla presente tariffa, ridotta del 75 % se trattasi di generatori di vapore, del 50 % se trattasi di recipiente.

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione eseguisce altre operazioni per conto di più consortisti.

Nei casi di apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B* tariffa I, o che siano stati dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo, rispettivamente, con la tariffa I o con la tariffa II della tabella *B*.

Nei casi di apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, si applica invece soltanto questa; restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella *B*.

Ove trattisi di verifica di primo impianto ad apparecchio proveniente dall'estero o di ignota provenienza e mancante dei documenti prescritti dal regolamento (certificati di prove degli enti collaudatori esteri autorizzati, disegni quotati del costruttore o riparatore), è applicata, in cumulo con la presente tariffa, anche la precedente tariffa I, e ciò a compenso delle maggiori prestazioni che, in questo caso, debbono essere date dall'Associazione.

TARIFFA III

Visite d'accertamento di demolizione o di modificazione di uso.

(Art. 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio visitato, il consortista deve corrispondere all'Associazione:

generatori fino a 25 m²	L.	1.300
generatori oltre 25 m²	»	1.950
recipienti	»	650
macchine da caffè	»	250
apparecchi esonerati	»	250

Le contribuzioni stabilite dalla presente tariffa sono ridotte del 50%, quando la visita d'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso sia eseguita in occasione di altre verifiche o prove regolamentari effettuate ad altri apparecchi dello stesso consortista e siti nello stesso stabilimento.

TARIFFA IV

Visite e prove ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

(Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve alla Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti (1).

Paragr. *A*) Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole, bidoni per propano e butano):

fino a 2 litri di capacità, per ogni recipiente	L.	8
oltre 2 litri fino a 5 litri di capacità, per ogni recipiente	»	10
oltre 5 litri di capacità:		
per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente	»	65
dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente	»	40
dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente	»	25
dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente	»	13

La contribuzione minima è pari a L. 4700 per una giornata di lavoro (2) oppure a L. 2350 per mezza giornata, salvo riduzione ad un minimo assoluto di L. 1000 quando siasi impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata.

Paragr. *B*) Bidoni per ossigeno terapeutico; recipienti trasportabili per acqua gassata:

Si applica la tariffa di L. 330 per ogni recipiente fino al numero di 4, e di L. 130 per ogni recipiente in più oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata.

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione eseguisce altre operazioni per conto di più consortisti.

(2) Per giornata di lavoro, si intende lo spazio di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

TARIFFA V

Prove di materiali Prove di laboratorio.

(Articoli 11 e 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve all'Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto strumenti (1).

Paragr. A) Prove di materiali (2):

per prelievo provini (3) L. 2.350

per l'esecuzione di punzonature o prove sui materiali:

per una giornata intiera di lavoro (4) » 4.700

per mezza giornata di lavoro (5) » 2.350

Paragr B) Prove di laboratorio su recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti

per ogni prova completa, corrispondente ad un lotto di bombole o di bidoni, a seconda delle prescrizioni regolamentari . . L. 650

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore.

(Articoli 5 a 9, 33, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Il consortista deve corrispondere all'Associazione:

per ogni bollo di prova L. 200

per ogni libretto matricolare » 500

per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica » 400

per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore » 250

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

---

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione eseguisce altre operazioni per conto di più consortisti.

(2) Questa tariffa vale anche per le prove di costruzione previste dal regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, articolo unico, ultimo comma.

(3) Salvo riduzione a L. 800, quando si sia impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata di lavoro.

(4) Vedi nota n. 2 a pagina precedente.

(5) Vedi nota n. 3.

TABELLA D

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione

(Art 24, lettera b, dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339; art 107, comma 4°, e 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Tariffa unica.

Per ognuno degli impianti termici contemplati nella presente tariffa, preso in consegna, attivo o di riserva (1), sottoposto a sorveglianza, il consortista deve all'Associazione la relativa quota annua:

1) per una motrice fissa . . . . L. 800

2) per un forno da calce . . . . » 900

3) per una fornace da laterizi . . . . » 1.050

4) per un generatore di vapore . . . » 1.300

5) per un forno con camere o storte, nelle officine da gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 1.550

6) impianti di riscaldamento . . . » 1.550

7) per ogni altro impianto termico . . » 1.550

8) per un forno da cemento . L. 1.950

9) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato

a camere sovrapposte » 1.950

a camere contigue ed a galleria . » 3.650

10) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 1.950

11) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, nell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 2.600

12) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 2.600

Quando nello stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistano più impianti contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

---

(1) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

TABELLA E

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 4, lettera b, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 a 102 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Prima verifica o presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione Visita per cessione

Per ogni apparecchio od impianto di combustione visitato per prima verifica e presa in consegna, il consortista deve all'Associazione una contribuzione commisurata alla quota annua stabilita dalla precedente tabella D tariffa unica maggiorata del 50%.

La stessa contribuzione è dovuta per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, è dovuta l'una e l'altra contribuzione, salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopraluogo nel qual caso e dovuta una sola contribuzione

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, la contribuzione come sopra stabilita è ridotta del 50%, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere alla Associazione l'integrazione per la contribuzione intiera nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della precedente tabella D tariffa unica.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione.

(Articoli 93 a 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441).

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico effettivamente eseguite dai tecnici dell'Associazione su un apparecchio od impianto di combustione, il consortista deve

1) rimborsare all'Associazione le spese vive del viaggio ed il trattamento di missione — nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — dei tecnici incaricati delle indagini e prove, nonchè le spese per trasporto di apparecchi e strumenti di controllo;

2) corrispondere le contribuzioni appresso stabilite:

a) per ogni operatore e per ogni giorno L. 4.700

b) per analisi del combustibile (1) . . » 2.600

---

(1) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

Le contribuzioni stesse sono maggiorate del 50% quando trattasi di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico.

TARIFFA III

Libretti matricolari. Dichiarazioni di esonero. Istruttorie dei progetti di nuovi impianti di combustione e delle cessioni di apparecchi od impianti di combustione.

(Articoli 15 a 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 a 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. *A*) Libretti matricolari. Dichiarazioni di esonero: Per ogni libretto matricolare e per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza di controllo termico, il consortista deve alla Associazione, rispettivamente, una contribuzione di L. 550 o di L. 400, oltre il rimborso della prescritta marca da bollo.

Paragr. *B*) Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione o di trasformazioni di impianti esistenti; istruttorie di cessioni di apparecchi od impianti di combustione: Per l'istruttoria di ciascuna pratica, il consortista deve corrispondere all'Associazione una contribuzione di L. 4000 che viene ridotta a L. 2000 quando trattisi di apparecchio od impianto esonerabile.

TABELLA *F*

Proventi per attività speciali facoltative

(Art. 4, lettera *c*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 5, 2° ed ultimo comma, 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

Qualora nel corso dell'anno, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione accerti che si siano verificate variazioni maggiori del 10% sui prezzi correnti dei materiali e delle materie prime necessarie per l'esecuzione delle operazioni, prove e prestazioni contemplate nelle tariffe I e II della presente tabella, le variazioni percentuali accertate saranno applicate sul 60% delle contribuzioni previste dalla tabella stessa.

L'applicazione delle variazioni di cui al precedente capoverso sarà disposta con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

TARIFFA I

Operazioni e prove del laboratorio fisico (Centro termotecnico sperimentale).

Per ognuna delle operazioni o prove contemplate dalla presente tariffa, il consortista o il terzo, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere la contribuzione relativa appresso stabilita.

Paragr. *A*) Prove sui materiali metallici:

Voce		Importo
taglio alla sega di lamiera per la preparazione di provette, per ogni taglio:		
fino a 10 mm di spessore	L.	190
da 10 a 15 mm	»	250
da 15 a 20 mm	»	340
da 20 a 25 mm	»	470
da 25 a 30 mm	»	550
da 30 a 35 mm	»	620
da 35 a 40 mm	»	700
oltre 40 mm	»	780
confezione di una provetta di trazione piatta	»	780
confezione di una provetta di trazione cilindrica	»	940
confezione di una provetta di trazione con attacchi speciali a vite per prove a caldo	»	1.560
confezione di una provetta di resilienza	»	470
confezione di una provetta di piega	»	230
confezione di una provetta di schiacciamento	»	230
prova di trazione ordinaria (rottura, snervamento, allungamento, strizione)	»	780
prova di resilienza	»	230
prova di piegamento a freddo	»	390
prova di schiacciamento	»	390
prova di piegamento su provetta riscaldata a 650° e raffreddata in acqua a 28° C.	L.	620
prova di durezza Brinell o Rockell	»	160
prova di imbottitura su lamierini (fino a 4 mm di spessore)	»	470
prova speciale di trazione a caldo (per temperature fino a 900° C)	»	3.120
prova speciale di trazione (limite elastico)	»	2.500
prova speciale di trazione a caldo con determinazione del limite elastico (per temperature fino a 900° C)	»	4.680
prova limite di viscosità (per temperature fino a 900° C)	»	9.360
preparazione campioni per l'esame microscopico e macroscopico	»	780
esame microscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	2.340
esame microscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	»	2.970
esame macroscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	2.650
esame macroscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	»	3.150
fotografia diretta (una copia)	»	620
per ogni copia in più	»	160
analisi spettrografica qualitativa	»	3.900
analisi spettrografica quantitativa, per ogni elemento	»	2.340
ricottura	»	1.560
trattamento termico (tempera e rinvenimento)	»	1.870
indagine strutturale con raggi Röntgen (Debye-Scheerrer) ognuna	»	3.120

Paragr. *B*) Operazioni di taratura:

Voce		Importo
Taratura delle coppie termoelettriche:		
con il sistema di confronto con coppia campione:		
per ogni punto	L.	470
con il sistema di metalli fusi (per coppie campione):		
per ogni punto	»	1.560
Taratura di strumenti elettrici di misura:		
voltmetri (per tensione alternata fino a 600 V):		
per ogni punto	»	310
wattmetri (per pensione alternata fino a 600 V e intensità fino a 10 amp.):		
per ogni punto	»	470
amperometri (intensità correnti alternate fino a 10 amp.):		
per ogni punto	»	310
Taratura dei manometri e vacuometri:		
manometri di precisione taratura su 5 punti:		
per pressioni fino a kg/cm² 25	»	780
per pressioni fino a kg/cm² 50	»	1.020
per pressioni oltre kg/cm² 50	»	1.250
vacuometri	»	780
manometri dell'industria taratura su 4 punti:		
per pressioni fino a kg/cm² 20	»	390
per pressioni fino a kg/cm² 50	»	620
per pressioni oltre kg/cm² 50	»	780
vacuometri	»	390
per quanto riguarda la taratura dei piccoli manometri per alte pressioni, come quelli montati sui recipienti di gas compressi, i compensi sono così stabiliti:		
per pressioni fino a kg/cm² 150	»	230
per pressioni oltre kg/cm² 150	»	390
per i manometri montati su recipienti a vapore o piccoli generatori di vapore (con pressioni fino a kg/cm² 5), non menzionati nella tariffa su riportata, sarà applicata la quota unica di	»	230
Manometri e vacuometri dell'industria presentati alla verifica dai fabbricanti:		
per i manometri e vacuometri inviati alla verifica dai fabbricanti, in numero non inferiore a 5 per ogni tipo, saranno applicate le seguenti tariffe ridotte:		
manometri per pressioni fino a kg/cm² 5	»	130
manometri per pressioni fino a kg/cm² 20	»	230
manometri per pressioni fino a kg/cm² 50	»	340
manometri per pressioni oltre kg/cm² 50	»	470
vacuometri	»	230

piccoli manometri come quelli da applicarsi sui recipienti per gas compressi
per pressioni fino a kg/cm² 150 . L. 130
per pressioni oltre kg/cm² 150 . . . » 230

TARIFFA II

Operazioni del laboratorio chimico.

Per ognuna delle operazioni contemplate dalla presente tariffa, il consortista o il terzo, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere la contribuzione relativa appresso stabilita.

Paragr. *A*) Analisi dei combustibili solidi:
determinazione dell'umidità . L. 470
determinazione delle ceneri » 560
determinazione delle sostanze volatili e carbonio fisso » 470
determinazione del potere calorifico superiore (Mahler) » 1130
determinazione del potere calorifico inferiore mediante pesatura del liquido formatosi nella bomba dopo la combustione » 380
tutte le precedenti determinazioni (analisi immediata) . » 2810
determinazione del solo idrogeno » 2810
determinazione del carbonio » 2810
determinazione dell'idrogeno e del carbonio » 3750
determinazione dell'azoto » 1400
determinazione dello zolfo » 1560
analisi elementare, cioè determinazione dell'umidità, ceneri, idrogeno, carbonio, ossigeno+azoto e potere calorifico (Mahler) » 5620
determinazione della finezza di macinazione (due setacci) » 560

Paragr. *B*) Analisi dei residui solidi della combustione:
determinazione del carbonio incombusto L. 560
determinazione della temperatura di rammollimen o di fluidità delle ceneri » 1870

Paragr. *C*) Analisi dei combustibili e olii lubrificanti:
determinazione del peso specifico L. 280
determinazione della temperatura d'infiammabilità » 750
determinazione della viscosità » 470
determinazione del potere calorifico superiore (Mahler) » 1130
determinazione del potere calorifico inferiore mediante pesatura del liquido formatosi nella bomba dopo la combustione » 380
tutte le precedenti determinazioni » 2810
determinazione della temperatura di accensione » 750
determinazione della temperatura di congelamento . . . . » 560
distillazione frazionata . . . . » 1130
determinazione dell'umidità . . » 560
determinazione delle ceneri . . . » 560
determinazione dell'acidità o alcalinità . » 560
determinazione dell'idrogeno, del carbonio, dell'azoto, dello zolfo:
per ciascuna determinazione (come per i combustibili solidi)
analisi elementare, cioè determinazione, dell'idrogeno, carbonio, ossigeno + azoto e potere calorifico superiore (Mahler) . » 4680

Paragr. *D*) Analisi dei combustibili gassosi:
analisi completa con indicazione del potere calorifico superiore e inferiore . L. 1870
determinazione sperimentale del potere calorifico » 1130
determinazione della gasolina nei gas naturali » 1870

Paragr. *E*) Analisi delle acque industriali:
determinazione del residuo fisso L. 750
determinazione della durezza con indicazione della quantità di soda per la correzione . » 560
determinazione potenziometrica del PH . . » 560

Paragr. *F*) Analisi qualitative:
fino a 5 elementi . . . L. 940
per ogni elemento in più . . . . » 190

Paragr. *G*) Analisi quantitative:
determinazioni gravimetriche, ognuna . . L. 750
determinazioni volumetriche, ognuna . . » 560
determinazioni calorimetriche, ognuna . . » 560

Paragr. *H*) Analisi varie:
determinazione dell'umidità . . . . L. 470
determinazione dell'acqua combinata (calcari, calci, cementi) . » 750
determinazione dell'anidride carbonica (calcari calci, cementi) . » 560
determinazione della calce libera nei cementi » 750

TARIFFA III

Verifiche, prove e servizi speciali.

Per le verifiche, prove e servizi speciali contemplati nella presente tariffa ai paragrafi *A*, *B*, *C*, il consortista, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere — oltre alle contribuzioni ivi stabilite — il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

Il rimborso delle spese di viaggio e di missione è dovuto anche se — per fatto del consortista — la prestazione richiesta non abbia potuto effettuarsi od esaurirsi in un solo sopraluogo; nel qual caso, per il secondo sopraluogo è dovuto nuovamente il rimborso predetto — maggiorato del 30 % e ciò a compenso della protratta inutilizzabilità del tecnico per i servizi istituzionali dell'Associazione.

Paragr. *A*) Prove all'indicatore e al freno:

a) Prove all'indicatore su motrici a vapore, a gas e a olii pesanti, per determinare il lavoro assorbito dallo stabilimento o dalle sue diverse sezioni, e per la ricerca del modo di funzionare della distribuzione.

Sono dovute le contribuzioni sottoindicate:
per motori a uno o a due cilindri . . . L. 3750
per motori a tre cilindri . . . » 5600
per motori a quattro cilindri . . » 7500
per ogni determinazione parziale di lavoro oltre le prime due:
per motori a uno o a due cilindri . . » 380
per motori a tre o a quattro cilindri . » 560

b) Prove al freno: sono dovute le contribuzioni seguenti:
per ogni operatore per il primo giorno . L. 5600
per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . » 4700

Paragr. *B*) Prove di rendimento e di consumo:

a) Prove di rendimento su generatori di vapore, per conoscerne le condizioni di funzionamento e la resa, e suggerire eventuali migliorie;

b) Prove complete di rendimento e di consumo su impianti di generatori, motrici e impianti termici di qualsiasi specie.

Sono dovute le contribuzioni sottoindicate:
per la montatura e la smontatura degli apparecchi per le prove definitive e preliminari:
per ogni operatore per il primo giorno L. 5600
per ogni operatore e per ciascun giorno successivo » 4700

Queste tariffe vengono tutte raddoppiate quando trattasi di prove di collaudo.

Non si richiede compenso per il tempo speso in ufficio per i calcoli e per la relazione.

Per le prestazioni di cui sopra, l'Associazione provvede gli indicatori, i riduttori di corsa, i manometri, i vacuometri, i deprimometri, i termometri, i pirometri, i tachimetri, e gli apparecchi per l'analisi dei gas; rimanendo a cura del consortista di provvedere l'occorrente per pesare l'acqua, il combustibile, l'eventuale materiale lavorato nell'impianto e il materiale prodotto, nonchè di eseguire gli eventuali adattamenti per l'alimentazione dei generatori e per il collocamento degli strumenti di misura.

Prima delle prove, il consortista riceverà a tale scopo le istruzioni necessarie.

Occorrendo per tali istruzioni un sopraluogo, il consortista compenserà l'Associazione solo delle spese di viaggio e del trattamento di missione del tecnico incaricato.

Il tecnico, che dirige le prove, deve essere libero di poterle continuare anche oltre due giorni, se così egli giudica necessario per l'attendibilità delle prove medesime.

Paragr. *C*) Presa di campione di un combustibile:

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopraluogo, è dovuta una contribuzione

di L. 2800 e di L. 5600 a seconda che il sopraluogo abbia richiesto una mezza giornata od una giornata intiera di lavoro.

Paragr. *D*) Verifiche e prove extra regolamentari:

a) Verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati:

Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richiegga all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* tariffa I, ridotta del 30 %.

Se l'apparecchio trovasi in stabilimento comprendente altri apparecchi a pressione od impianti di combustione soggetti a controllo continuativo, si applicano invece — qualunque sia la superficie di riscaldamento o capacità dell'apparecchio — le quote uniche di L. 800 per i generatori di vapore e L. 200 per i recipienti.

b) Altre verifiche e prove extra regolamentari:

Per ogni altra verifica o prova che il consortista richiegga all'Associazione di eseguire in più di quelle regolamentari, si applica la tariffazione (quota o contribuzione ed eventuali rimborsi di spese) stabilita dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, ma la quota o contribuzione viene maggiorata del 50 %.

TARIFFA IV

Prestazioni speciali.

Paragr. *A*) Nolo di strumenti di controllo:

per nolo del contatore d'acqua, oltre il rimborso delle spese di trasporto, per i primi 15 giorni dal giorno dell'arrivo a destinazione dell'apparecchio, è dovuta la quota di . . . L. 3750

per ogni giorno in più, oltre i predetti 15 in più » 380

per la prestazione della pompa: per prove idrauliche eseguite nello stesso sopraluogo, oltre le spese di trasporto, di andata e ritorno, a grande velocità o come bagaglio, è dovuta la quota di . » 380

la pompa non sarà trattenuta oltre 7 giorni; per ogni giorno in più sarà corrisposta la quota aggiuntiva di . . . » 150

Il compenso per la pompa si paga e le spese si rifondono all'Associazione, anche se la prova non abbia avuto luogo.

Per nolo della pompa ad alta pressione, per prove di bombole e recipienti analoghi, deve corrispondersi il doppio delle quote come sopra stabilite per le pompe ordinarie.

Paragr. *B*) Redazione di disegni:

sono dovuti i compensi sotto stabiliti.

per disegni delle murature per un generatore:

di non oltre 50 m²	L.	3750
di oltre 50 m² e sino a 100 m² . . .	»	4700
di oltre 100 m² e fino a 500 m² . . .	»	5600
di oltre 500 m²	»	7500

se con surriscaldatore, in più il 20 % delle quote precedenti;

se con economizzatore e preriscaldatore d'aria, in più il 70 % delle quote precedenti, per ciascuno di detti apparecchi.

I disegni di modificazioni a generatori, recipienti, tuberie, ecc., richiesti da utenti, o comunque prescritti al consortista dal regolamento, si tassano a seconda del tempo impiegato per lo studio e per la esecuzione dei disegni stessi, in ragione di L. 3500 al giorno.

Per schizzo locali:

per locali contenenti caldaie semifisse fino a 25 m² di superficie riscaldata . . L. 500

per locali contenenti caldaie semifisse oltre 25 m² e caldaie fisse . . . » 1000

per disegno in doppio esemplare, da eseguirsi d'ufficio in mancanza di quello prescritto al costruttore o al riparatore di apparecchio a pressione (articolo 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824):

se di generatori fissi: per ogni generatore » 2000

se di generatori semifissi, locomobili, oppure di recipienti: per ogni apparecchio » 1000

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

(1063)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Acqua Sacra »

L'Alto Commissariato per l'igiene e sanità pubblica, con decreto 516 del 9 febbraio 1948, ha autorizzata la ditta Alfredo Cassola e C. domiciliato in Roma, via Isola del Giglio n. 1, a smerciare in bottiglie, da un litro e mezzo litro, l'acqua minerale denominata « Acqua Sacra » che sgorga da un pozzo trivellato in località Monte Sacro di Roma (Passo del Furlo n. 5).

Tale acqua minerale naturale, verrà offerta all'uso come scaturisce dalla sorgente, previa captazione, canalizzazione ed elevazione meccanica con pompa.

Le bottiglie di vetro verdognolo saranno chiuse con tappo a corona (completato con sughero e stagnola), che porterà impressa la dicitura « Acqua minerale naturale effervescente ». Tale tappo verrà assoggettato a sterilizzazione prima di essere usato. Le bottiglie saranno da un litro e da mezzo litro e verranno contrassegnate con etichette identiche per diciture, fregi e colori; aventi dimensioni di cm. 22,5 per 12 1/2 per le bottiglie da un litro, e da cm. 9 1/2 per 11 per le bottiglie da mezzo litro. Le etichette hanno i seguenti caratteri essenziali: sono stampate su carta bianca. Nello spazio laterale destro sono stampati, in carattere nero i giudizi del prof. Puntoni Vittorio, direttore dell'Istituto d'igiene della Università di Roma, per ricerche batteriologiche (1944); del prof. Mariano Messini ordinario della cattedra di idrologia medica della Università di Roma, per le osservazioni cliniche (1945); e del medico chirurgo dott. Breccia Angelo già medico degli Ospedali riuniti di Roma, per l'utilizzazione terapeutica (1945); nella parte laterale sinistra sono riprodotti, in caratteri neri, i dati analitici chimici in base alle analisi eseguite nel maggio 1945 presso l'Istituto di chimica dell'Università di Roma diretto dal prof. Giordano Mario.

Nel rettangolo mediano dell'etichetta, in un ovale centrale viene riprodotta in colore nero la fotografia del ponte vecchio Nomentano e nella parte superiore dell'ovale su fondo azzurro trovasi la scritta in nero: « Acqua minerale naturale Effervescente bicarbonata alcalina, batteriologicamente pura »; sotto in azzurro scuro stà stampato « Acqua Sacra ». Nella parte inferiore di detto ovale, sul fondo azzurro chiaro, è stampato a destra: « Dissetante »; a sinistra: « Digestiva » e sotto in caratteri azzurro scuro « Roma Località Monte Sacro » ed in caratteri neri: « Imbottigliata così come sgorga dalla sorgente » e sotto su fondo bianco viene stampato: « Decreto Alto Commissariato per l'igiene e sanità n. 516 del 9 febbraio 1948 ».

(1056)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 febbraio 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Angelo Vannetti, Console onorario della Repubblica di Panama a Firenze.

(1059)

In data 16 febbraio 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Emanuele Alesi, Console onorario della Repubblica di Honduras a Palermo.

(1060)

In data 16 febbraio 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Masucci, Console onorario della Repubblica di Honduras a Napoli.

(1061)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico. vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	94661	230 —	Trainini *Francesco* fu Paolo, dom. a Bovezzo (Brescia) ipotecato per cauzione esattoriale.	Trainini *Angelo Francesco*, ecc. come contro.
Id.	94662	15 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94663	1.335 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94664	525 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94665	1.855 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94666	1.300 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94667	1.350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94668	660 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94669	1.460 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94671	845 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94672	8.060 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94673	400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94674	425 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94675	425 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	70976	1.105 —	Caprioglio *Susanna* di Luigi, moglie legalmente separata da Morano Giovanni, domiciliata in Casale Monferrato (Alessandria).	Caprioglio *Osanna Rosalia Saffo* di Luigi, ecc., come contro.
P. Red. 3,50% (1934)	184940	350 —	Tempesta Faustina di Pietro, nubile, domiciliata a Terlizzi (Bari) con usufrutto a De Crescenzio *Arcangela* fu Luigi, nubile, dom. a Terlizzi.	Tempesta Faustina, ecc., come contro, con usufrutto a De Crescenzio *Maria Arcangela*, ecc., come contro.
Id.	473973	213,50	Madaffari Giulia fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre *Tischi* Rosalia, dom. in Catania, con usufrutto a quest'ultimo.	Madaffari Giulia fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre *Tichy Rosalia fu Carlo vedova Madaffari*, dom. in Catania con usufrutto a quest'ultima.
Id.	473974	213,50	Madaffari Adolfo Augusto fu Antonino, ecc. come sopra.	Madaffari Adolfo Augusto fu Antonino, ecc., come sopra.
Id.	315859	724,50	Cassinelli Maria fu *Elia* moglie di Tirelli Anton Angelo dom. a Chiavari (Genova) con vincolo dotale.	Cassinelli Maria fu *Isaia*, ecc., come contro.
Id.	422053	969,50	Soldati *Orlando* e Liliana fu Sante minori sotto la patria potestà della madre Balagner Amparo con usufrutto a quest'ultima.	Soldati *Oscar* e Liliana fu Sante, ecc., come contro.
Id.	436814	1.820 —	Marchesini Maria Lorenza di Carlo, moglie di Bussetti *Luigi* dom. in Genova (vincolata).	Marchesini Maria Lorenza di Carlo, moglie di Bussetti *Matteo Giuseppe Luigi*, ecc., come contro.
Id.	492518	252 —	Piccola Casa della Divina Provvidenza detta Cottolengo in Torino, con usufrutto a Varaglia *Dalietta* fu Francesco nubile domiciliata in Torino.	Come contro, con usufrutto a Varaglia *Carolina Delia* fu Francesco, nubile, dom. in Torino.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	170909	42 —	Gallizia *Maria Sofia* fu Francesco, moglie di *Giovanni* Tamiotti, dom. in Rossa (Novara).	Gallizia *Sofia Anna Maria* fu Francesco, moglie di Tamiotti *Giovanni Annibale Alessandro*, dom. in Rossa (Novara).
Id.	352025	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	392899	17.50	Gallizia *Maria Sofia* fu Francesco, moglie di Tamiotti *Annibale*, dom. in Rossa (Novara).	Come sopra.
Id.	397966	472,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	278710	385 —	Ramò *Felicina* fu Antonio, moglie di Luigi Morasso, vincolato.	Ramò *Maria Tomasina Felicina* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	299710	518 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	422124	343 —	Ramò *Felicina* fu Antonio, moglie dell'assente di fatto Luigi Morasso fu Davide, vincolata per dote.	Ramò *Maria Tomasina, Felicina* fu Antonio ecc., come contro.
B. T. Nov. 5% (1951) Serie 44	269	Cap. Nom. 20.000 —	Maffei Gian Paolo fu *Gino* minore sotto la patria potestà della madre Schianchi Alma fu Battista ved. Maffei.	Maffei Gian Paolo fu Luigi, ecc., come contro.
Id. Serie 51	264	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 52	201	55.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 52	200	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 56	180	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 4% (1943) Serie G	377	2.500 —	*Francesconi* Vittorio, Arturo, Bruno e Laura fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Alessandrini Maria Rosa ved. *Francesconi* in parti uguali.	*Franciscmi* Vittorio, Arturo, Bruno e Laura fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Alessandrini Maria Rosa, ved. *Francisconi* in parti uguali.
Rendita 5%	184418	765 —	Bonavia *Aldo* fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Magni Maria ved. Bonavia, dom. a Genova.	Bonavia *Luigi Aldo* fu *Domenico. Luigi*, ecc., come contro.
Id.	184419	260 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Magni Maria fu Luigi.	Come sopra, con usufrutto a favore di Magni Maria fu Luigi.
P. Red. 3,50% (1934)	258998	735 —	Turri Roberto fu *Vincenzo*, minore, sotto la patria potestà della madre Salvestroni *Ida* fu Odoardo ved. Turri dom. a Livorno.	Turri Roberto fu *Vincenzo* o *Sisto Vincenzo* minore sotto la patria potestà della madre Salvestroni *Dina* fu Odoardo vedova Turri dom. a Livorno.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 febbraio 1948 — *Il direttore generale*: De Liguoro

(789)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.